Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alle istituzioni di beneficenza.

Presidente. Procediamo oltre.

VII. *Del domicilio di soccorso* — " Art. 62. Ha titolo all'assistenza ed al soccorso dalle Congregazioni di carità e dalle altre istituzioni di beneficenza di un Comune, ed è considerato appartenervi, il povero che si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° Che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni;

2° Che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° Che essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del Codice civile, domicilio nel Comune.

" Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso in Comune diverso.

" La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

" Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni o per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un Comune diverso da quello del marito, sono determinate indipendentemente dal domicilio legale e dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

" Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; nè vale a fare acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena o in case di correzione.

" Le norme stabilite nel presente articolo saranno applicate in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso e di assistenza.

" Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono salve le disposizioni dei particolari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso. "

Su questo articolo è inscritto a parlare l'onorevole Dobelli. Ha facoltà di parlare.

Dobelli. Richiamo l'attenzione del Governo e della Commissione, sopra brevi osservazioni che intendo di svolgere e che riguardano specialmente i rapporti che, secondo questo articolo, sarebbero segnati fra i Comuni e gli Stabilimenti ospitalieri. Parmi che la proposta della formula legislativa, così come è presentata nell'alinea 6° di questo articolo, non corrisponda menomamente al concetto e al piano che la Commissione aveva divisato nella sua relazione.

Tanto l'onorevole ministro quanto la Commissione, nei loro disegni, hanno abbandonato il concetto che, per il domicilio, era stabilito nel nostro Codice civile. Ed in questo essi hanno seguita una idea che era stata sostenuta dalla Commissione reale d'inchiesta. Ed era giusto che si facesse così, perchè, secondo il nostro Codice civile, il domicilio di una persona è là dove essa tiene la sede dei propri affari ed interessi. Ora l'individuo assolutamente povero non ha, sgraziatamente, nè affari, nè interessi. Quindi conveniva adottare altri criteri; e questi criteri sono stabiliti in questo articolo, a mio vedere, disciplinati secondo i suggerimenti dati dalla Commissione reale d'inchiesta, secondo le consuetudini, ed anche secondo le norme di diritto presso altre nazioni.

Stabilito così il domicilio di soccorso per il povero, la Commissione, nella sua relazione, a pagina 29, dà una grande efficacia a questo domicilio, poichè dice: tutte le spese che venissero cagionate da un povero, e delle quali Comuni, Provincie e Istituti locali fossero chiamati a sopportare il carico, dovranno essere regolate, secondo il domicilio di soccorso.

Ora, nell'alinea 6°, si parla appunto del rimborso che sta a carico dei Comuni per spese di soccorso o di assistenza, ma si omette di parlare di quelle spese, che l'onorevole ministro dell'interno, nella sua relazione, dice gravissime, ed oppressive pei Comuni, le spese cioè di rimborso agli stabilimenti ospitalieri.

Forse si potrebbe credere che questa spesa fosse compresa nella designazione generica di spesa d'assistenza: ma non è così. Nell'articolo 79 di questo disegno di legge la Commissione ci fa sapere che, per determinare l'obbligo di rimborso di queste spese, si abbandona interamente il concetto del domicilio di soccorso e si vogliono tenere